

IMU 2023 (Del. C.C. n.20 del 19.05.2023)

SI CONFERMANO gli stessi valori previsti per l'anno 2022 ai fini del valore unitario delle aree fabbricabili site nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla tabella e dalla cartografia conservata agli atti d'Ufficio;

Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:

Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota nella misura del	1.06 per cento
Ad esclusione delle seguenti categorie:	
1. Immobili a destinazione speciale (immobili appartenenti alla cat. D	1,06 per cento
2. Aree fabbricabili	0,84 per cento
3. Fabbricati rurali strumentali	0.1 per cento

e per le fattispecie più sotto riportate:

1.	Abitazione principale dei soggetti residenti, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze. Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,5 per cento
----	--	----------------------

Per la compilazione del modello F24 il codice Comune è **B550**.

Si riportano di seguito i codici tributo per il pagamento dell'IMU tramite modello F24:

3912 per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3913 per fabbricati rurali ad uso strumentale;

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati;

3930 immobili gruppo catastale D (quota Comune corrispondente all'aliquota eccedente lo 0,76);

3925 immobili gruppo catastale D (quota Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76);

3939 per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è pari o inferiore ad € 8,00.

L'UFFICIO TRIBUTI